



Al Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, ed in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche "MUR"), con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la sen. Anna Maria Bernini e l'on. Giancarlo Giorgetti sono stati nominati rispettivamente Ministro dell'università e della ricerca e Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "*revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*" e, in particolare, l'articolo 13, comma 4, lettere a) e b), che nel disciplinare le diverse tipologie di strutture residenziali universitarie così dispone: "*a) collegi universitari: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative; [...]; b) residenze universitarie: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura*";

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", e in particolare l'art.1, comma 523, che così dispone: "*Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle università statali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,*





da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti?";

PRESO ATTO di quanto espressamente disposto dalla legge n. 178/2020, laddove individua quale obiettivo della norma la valorizzazione della vocazione "collegiale" delle "università statali" che gestiscono "i collegi universitari di cui all'art. 13, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 68/2012", ovverosia strutture residenziali dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento sia di funzioni residenziali con servizi alberghieri connessi, sia di funzioni formative, culturali e ricreative;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", e in particolare l'art.1, comma 582, ai sensi del quale "La dotazione del Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.", e comma 583, ai sensi del quale "Il Fondo di cui al comma 582, per gli anni 2023, 2024 e 2025, è ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra gli studenti iscritti all'ateneo e i posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al riparto del Fondo di cui al primo periodo gli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità.";

RITENUTO necessario, alla luce delle disposizioni di legge citate, definire le condizioni di accesso al fondo da parte delle università secondo i seguenti criteri:

- per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra gli studenti iscritti all'ateneo e i posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo;
- per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025" e in particolare la Tabella 11, allegata allo stesso, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, che sul capitolo 1715/pg1 ha stanziato un importo pari a euro 5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025;

DECRETA

Art. 1

Condizioni di accesso al fondo

1. Al fondo istituito dall'art. 1, comma 523, della L. n.178/2020 accedono le università statali:





- che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, in favore dei propri studenti strutture residenziali universitarie rientranti nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 68/2012, denominate "collegi universitari" e caratterizzate per essere strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento, in favore degli studenti ospiti, di funzioni sia residenziali con servizi alberghieri connessi sia formative, culturali e ricreative, nelle quali sia presente un Responsabile della gestione e un "Comitato scientifico", con funzioni di garante dell'attività formativa erogata;
- che, nell'esercizio della propria autonomia normativa, prevedano che l'accesso degli studenti sia retto da criteri di merito e, a parità di merito, da criteri di capacità reddituale secondo un principio di gradualità nel rispetto dell'art. 34 Cost., oltre ad eventuali ulteriori criteri fissati dall'ateneo.

Non sono ammessi al riparto del Fondo di cui al primo periodo gli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità.

2. Il possesso dei requisiti è attestato da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ateneo e trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 2

Modalità di riparto del fondo

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 523, della l. n.178/2020 il riparto del relativo fondo, nei limiti delle risorse disponibili, in favore delle università che soddisfano le condizioni di accesso è effettuato annualmente con decreto del Ministero dell'università e della ricerca; a tal fine il MUR procede alla raccolta e all'elaborazione dei dati finalizzati alla ripartizione del suddetto fondo tramite apposita piattaforma informatica.

2. Il riparto è effettuato dal MUR tenendo conto:

- *per una quota del 50 per cento*
 - del rapporto tra gli studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo;
- *per una quota del 50 per cento*
 - dell'impegno economico, d'importo massimo non superiore a Euro 1.500,00 per studente, per la funzione formativa erogata in favore degli studenti ospiti nell'ambito dei collegi gestiti dall'ateneo, desumibile da apposita dichiarazione sottoscritta dal rettore e controfirmata dal collegio dei revisori dei conti dell'ateneo, rilasciata sulla base dei dati desunti dall'ultimo bilancio di ateneo approvato;
 - delle caratteristiche organizzative dei suddetti collegi ed in particolare tenendo conto dell'organizzazione da parte di questi ultimi delle attività formative, valorizzando l'organizzazione di tale attività sulla base di un progetto formativo personalizzato con lo studente ospite, da concordare con lo studente in fase di ammissione e da realizzarsi nel corso dell'anno accademico di permanenza in





collegio. Il progetto formativo potrà essere legato sia allo svolgimento di attività didattiche di tipo integrativo, effettuate da professori e ricercatori dell'università, o da dottorandi o da altre figure ritenute idonee dal Comitato scientifico, sia all'apprendimento c.d. non formale consistente nell'apprendimento che si realizza anche al di fuori dell'ordinario sistema di istruzione e formazione dell'università, che prevede, tra l'altro, anche attività di *coaching* personale realizzate da persone di dimostrate competenze, nonché il coinvolgimento anche di qualificati rappresentanti del mondo delle professioni e delle imprese, e che mira, tra le altre cose, a dotare gli studenti delle c.d. *soft skills*;

- della polifunzionalità degli spazi disponibili nell'ambito di tali collegi e della loro adeguatezza in rapporto alla numerosità di studenti che il collegio può ospitare, valorizzando la presenza di spazi destinati ad uso comune quali biblioteche, sale studio, laboratori didattici (informatici, linguistici, etc.), spazi adibiti a mensa o cucine comuni, auditorium/sala conferenza, sala attrezzi/palestra;
- dei servizi offerti nell'ambito di tali collegi, quali
 - con riguardo alla funzione residenziale
 - servizio di pulizia camere
 - servizio di lavanderia
 - servizio di mensa interno
 - con riguardo alla funzione formativa
 - servizio di tutorato (valorizzato in base alla sua adeguatezza in rapporto alla numerosità di studenti che il collegio può ospitare e tenendo conto del rapporto ritenuto ottimale di un tutor ogni 20 studenti)
 - servizio di organizzazione di attività culturali e ricreative (in rapporto al numero di eventi organizzati nel corso dell'anno in favore degli studenti ospiti del collegio).

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ

E DELLA RICERCA

Sen. Anna Maria Bernini

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

On. Giancarlo Giorgetti

